

Libro Verbali – ASSEMBLEA DEI SOCI

Allegato "B" al repertorio 28455/11705

STATUTO
della Società Cooperativa Sociale
PAUSA CAFE'

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

Art. 1 – costituzione, sede e durata

E' costituita, ai sensi della normativa vigente e in particolare ai sensi dell'art. 1 lettera b) della legge n. 381/91, una società cooperativa Sociale denominata:

"PAUSA CAFE' - Società Cooperativa Sociale",

validamente siglabile con la denominazione "PAUSA CAFE' s.c.s.".

La cooperativa ha sede nel Comune di Torino.

Con delibera assunta in conformità alla legge potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal presente statuto e dai regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Titolo VI, Libro V del c.c., della legge n. 381/91, delle leggi speciali sulla cooperazione e, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata e le norme sulle imprese sociali – enti del terzo settore, ai sensi del D.lgs. 112/ 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

La società ha durata fino al 31.12.2040 ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 2 – scopo

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di lucro.

La Cooperativa, in base a quanto previsto dalla legge 8 novembre 1991 n. 381, si pone l'obiettivo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di coloro che sono in condizioni di svantaggio, procurando continuità di occupazione lavorativa per i propri soci lavoratori alle migliori condizioni retributive, sociali e professionali.

Libro Verbali – ASSEMBLEA DEI SOCI

rità di ore o giornate effettivamente lavorate, così come previsto dal rapporto di lavoro in essere.

Art.3 - oggetto

La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, ha come oggetto:

- la trasformazione e la commercializzazione, ivi comprese le relative fasi organizzative di dette attività, dei prodotti agricoli e di artigianato forniti dai propri partner italiani e stranieri, in forma inclusiva, solidale ed equa;
- preparazione e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualunque gradazione;
- gestione, in proprio e per conto terzi, di pubblici esercizi, circoli, punti ristoro, bar, ristoranti ed altri esercizi similari per la somministrazione di alimenti e bevande; servizi di supporto alla ristorazione con la finalità di promozione ed inclusione sociale;
- gestione, in proprio e per conto terzi, di esercizi di distribuzione e commercio, all'ingrosso e al minuto, di merci e prodotti, con particolare riferimento ai prodotti cosiddetti "buoni puliti e giusti", nonché ai prodotti dell'economia carceraria, della legalità e del commercio equo e solidale;
- gestione di distributori automatici per la vendita di alimenti e di bevande;
- produzione e relativa commercializzazione di birra, sidro e altre bevande alcoliche e non alcoliche;
- allevamento di animali, coltivazione, conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione, al dettaglio e all'ingrosso, per mezzo di una propria organizzazione di vendita, di prodotti e sottoprodotti agricoli e, così, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, attività di panificazione e produzione di alimenti da forno; caseificazione; norcineria; lavorazione granaglie, il tutto con finalità di promozione ed inclusione sociale;
- pesca, lavorazione dei prodotti della pesca e acquacoltura;
- organizzazione di eventi; concerti e attività teatrali volti alla comunicazione della cultura cooperativistica, solidale e nonviolenta;
- la promozione della formazione e dell'informazione sulle tematiche inerenti le proprie attività, attraverso la realizzazione di stages, semi-

Libro Verbali – ASSEMBLEA DEI SOCI

In relazione a quanto sopra essa in particolare intende:

1. favorire processi di sviluppo sociale ed economico equo, sostenibile e partecipativo, con speciale attenzione all'inclusione dei soggetti svantaggiati, nel Nord e nel Sud del mondo.
 2. utilizzare gli strumenti della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione sociale, con particolare riferimento alla promozione di reti di economia solidale, fondate sull'alleanza tra produttori, trasformatori/commercializzatori e consumatori, anche mediante la costituzione di partenariati che consentano di avvicinare i produttori ai consumatori, migliorando la qualità organolettica dei prodotti, grazie alla migliore conoscenza dei mercati da parte dei produttori, l'efficienza della filiera produttiva, grazie alla riduzione delle intermediazioni, la qualità sociale ed ambientale offerta ai consumatori.
 3. operare affinché siano elementi qualificanti della propria attività: il superamento delle diverse forme di esclusione sociale; una maggiore equità nelle ragioni di scambio internazionale; la promozione e tutela dei Diritti Umani, universali ed indivisibili; la valorizzazione del legame con le culture dei produttori, i territori e la loro biodiversità, intesi come patrimonio, coevoluto, dell'umanità; la sostenibilità ambientale dei processi di sviluppo; la nonviolenza attiva come metodologia di risoluzione dei conflitti e l'affermazione di una cultura della pace e del dialogo.
 4. realizzare e finanziare, direttamente o attraverso contributi di terzi, azioni e progetti rispondenti alle finalità della Cooperativa, attraverso la collaborazione con Organismi internazionali, Istituzioni, Enti pubblici e privati, cittadini e loro rappresentanze.
- Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci cooperatori, sulla base delle disposizioni di legge e delle previsioni del regolamento interno, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla vigente legislazione.
- La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi di prestazioni fornite da lavoratori non soci; la differenza retributiva massima tra lavoratori subordinati non potrà essere superiore al rapporto uno a cinque, a pa-

Libro Verbali – ASSEMBLEA DEI SOCI

nari, eventi, attività editoriali - anche in forma multimediale, telematica e informatica - e pubblicazioni scientifiche e culturali, borse di studio;

- lo studio, sviluppo e realizzazione di progetti di cooperazione nazionali ed internazionali.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- 1) - assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico;
- 2) - promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;
- 3) - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative; partecipare allo sviluppo e al finanziamento di altre cooperative sociali;
- 4) - ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti ed in particolare sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative.
- 5) - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Libro Verbali – ASSEMBLEA DEI SOCI

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni, delle attività di cui alla legge n. 1/91 e n. 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

TITOLO II: SOCI

Art. 4 - numero e requisiti

Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possano partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381; i soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci ed il loro numero non potrà superare i limiti previsti dalla legge. Ai sensi di legge è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della società.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini con quella della cooperativa.

Ricorrendo i presupposti di legge, possono inoltre essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, inclusi nella più ge-

Libro Verbali – ASSEMBLEA DEI SOCI

nerale categoria dei possessori di strumenti finanziari partecipativi, il tutto secondo quanto disciplinato dal successivo Titolo III.

Art. 5 - categoria speciale di soci

Potranno aderire alla società, nei limiti di legge, anche persone fisiche interessate alla formazione e/o all'inserimento lavorativo ed in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale anche in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Il regolamento interno stabilirà, per le varie mansioni, il periodo massimo di permanenza nella categoria speciale. In ogni caso esso non potrà superare i limiti fissati dall'art. 2527 c.c.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, oltre che per i casi previsti dall'art. 9 del presente statuto, qualora l'organo amministrativo accerti il mancato rispetto dei doveri inerenti la formazione professionale o il mancato rispetto degli standard produttivi prefissati dalla cooperativa.

I soci appartenenti alla categoria speciale hanno i diritti degli altri soci cooperatori, salvo le limitazioni previste dagli artt. 20 e 24 del presente statuto.

Art. 6 - ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo.

La domanda dovrà specificare:

- 1) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
- 2) l'interesse a far parte della società;
- 3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;
- 4) l'indicazione, per i soci cooperatori, delle effettive attività svolte, delle condizioni o capacità professionali, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni e l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativa;

Libro Verbali – ASSEMBLEA DEI SOCI

5) la dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto e dei regolamenti interni.

Superati gli otto soci la cooperativa potrà ammettere come soci anche persone giuridiche.

La domanda a soci delle persone giuridiche, in sostituzione dei dati previsti dal punto 1) dovrà contenere: denominazione, sede sociale, luogo e data di costituzione, attività svolta, organo sociale che ha autorizzato la domanda, persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio e copia dello statuto sociale.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui ai precedenti artt. 4 e 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'art. 2528 del c.c.

Con deliberazione dell'organo amministrativo, assunta su proposta di almeno un terzo dei soci, potranno inoltre essere ammesse in società, con la qualifica di soci onorari, persone che si siano particolarmente distinte nei settori inerenti a quelli nei quali opera la cooperativa.

Tali soci onorari potranno presenziare alle assemblee dei soci, senza diritto di voto. In ogni caso essi non possono assumere incarichi di amministratori della cooperativa.

Art. 7 - adempimento e obblighi nuovi soci

Il nuovo socio deve versare, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo, oltre l'importo della quota sottoscritta, il sovrapprezzo eventualmente deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo.

Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al fondo di riserva legale.

Aderendo alla società i soci si obbligano a:

- a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) partecipare all'attività della società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la

Libro Verbali – ASSEMBLEA DEI SOCI

perdita della qualità di socio;

- c) non aderire contemporaneamente ad altre cooperative che esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso dell'organo amministrativo, a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa;
- d) non svolgere azione alcuna che possa essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.

Art. 8 - perdita delle qualità di socio - recesso

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata nelle forme di legge. In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che può ricorrere al procedimento arbitrale di cui al successivo art. 32.

Art. 9 - esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) permanga moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società dopo 30 giorni dall'intimazione di pagamento;
- c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 7;
- d) in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

L'esclusione sarà deliberata anche nei confronti del socio cooperato-

Libro Verbali – ASSEMBLEA DEI SOCI

re che:

1. non superi il periodo di prova;
2. svolga o tenti di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
3. resti assente dal lavoro, senza giustificazione, per più di 3 giorni consecutivi o per 3 volte in dodici mesi;
4. a seguito di abbandono del posto di lavoro o con compimento di altre azioni possa causare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza del lavoro;
5. si presenti al lavoro in stato di incapacità lavorativa (ubriachezza o altro);
6. si renda responsabile di grave insubordinazione, di furto alla società o a committenti; partecipi a risse nei luoghi di lavoro;
7. arrechi danni al materiale, attrezzatura, mezzi e/o locali della cooperativa o di committenti, per dolo o colpa grave;
8. senza preventiva autorizzazione, svolga, nel posto di lavoro, lavori per conto terzi o per proprio conto;
9. nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come definito dall'art. 1455 c.c.;
10. commetta mancanze che abbiano già dato luogo, negli ultimi 18 mesi, a provvedimento di sospensione superiore ad un giorno.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può ricorrere al procedimento arbitrale di cui al successivo art. 32, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione o, nell'ipotesi di cui al comma successivo, della relativa delibera assembleare.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consiglio di Amministrazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 giorni.

Art. 10 - effetti cessazione qualità di socio

Le deliberazioni in materia di recesso ed esclusione, assunte ai sensi di legge, debbono essere comunicate per iscritto ai soci destinatari. Esse hanno effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale

Libro Verbali – ASSEMBLEA DEI SOCI

che per il rapporto mutualistico, dalla comunicazione della relativa deliberazione.

Art. 11 - decesso

Nel caso di decesso di un socio si applica il primo comma dell'art. 2534 del c.c., fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del presente statuto per il rimborso della quota sociale.

Art. 12 - rimborso delle quote – responsabilità dei soci uscenti e loro eredi

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro 180 giorni all'approvazione del predetto bilancio.

Per la frazione della quota assegnata ai soci ai sensi art. 2545-sexies c.c., il rimborso può essere corrisposto in più rate, secondo quanto deciso dall'organo amministrativo, entro un termine massimo di 5 anni, con corresponsione degli interessi legali.

La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello di cessazione del rapporto societario.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO III: SOCI SOVVENTORI

Art. 13 -Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente Statuto, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art.

Libro Verbali – ASSEMBLEA DEI SOCI

4, possono essere ammessi nella Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 .

Art. 14 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 250 ciascuna.

Art. 15 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione dell'emissione delle quote destinate ai sovventori, dette quote possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

A tal fine il socio che intende trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo, con lettera raccomandata A.R., l'ammontare della quota posta in vendita, il prezzo richiesto e il nominativo dell'acquirente o degli acquirenti. L'organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, l'organo amministrativo dovrà provvedere ad indicarne altro gradito o, in mancanza, il socio potrà vendere le proprie quote al soggetto da lui indicato.

Art. 16 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che deve stabilire:

- a) - l'importo complessivo dell'emissione;
- b) - l'eventuale esclusione o limitazione, su proposta motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse ;
- c) - il termine minimo di durata del conferimento;
- d) - i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) - i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fis-

Libro Verbali – ASSEMBLEA DEI SOCI

sati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare i limiti di legge.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione delle quote.

Art. 17 -Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori si applicano le disposizioni previste a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto; non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO IV: PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

Art. 18 - patrimonio –

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da quote sociali del valore nominale ciascuna pari a euro 250; la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art. 21 e con quote sociali non rimborsate ai soci receduti od esclusi o agli eredi o legatari dei soci defunti, nonché con eventuali sovrapprezzi, liberalità, lasciti o contributi.
- d) da eventuali altre riserve.

Libro Verbali – ASSEMBLEA DEI SOCI

Le riserve non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della società né all'atto del suo scioglimento.

Art. 19 - cessione delle quote

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'art. 2530 del c.c.

Art. 20 - ristorno

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante erogazione diretta e/o aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio.

Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento, il quale dovrà tenere conto, in via generale, del numero delle ore di lavoro conferite alla cooperativa nel corso dell'esercizio cui si riferisce il ristorno, del livello, dell'anzianità, delle mansioni e degli orari svolti dal singolo socio.

Art. 21 - esercizio sociale - bilancio annuale e bilancio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 30 giugno di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, gli accantonamenti di legge e le somme eventualmente attribuite ai soci a titolo di ristorno nei limiti di cui al precedente articolo.

Gli utili netti annuali saranno così destinati:

- a) per almeno il 30% al fondo di riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della

Libro Verbali – ASSEMBLEA DEI SOCI

cooperazione nella misura fissata dalla legge;

c) ad una eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e nelle condizioni previste dall'art. 7 della legge 59/92;

d) un dividendo ai soci cooperatori, ragguagliato al capitale effettivamente versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ma che non potrà superare quanto previsto dalla lettera a) dell'art 2514 c.c.;

e) un dividendo ai soci sovventori nella misura determinata al precedente punto d), maggiorata di 2 punti;

f) ad altre riserve indivisibili;

g) ad altre finalità di cooperazione nazionale ed internazionale.

In deroga a quanto sopra, l'assemblea può deliberare di destinare tutti gli utili a riserva legale, previa deduzione di quanto deve essere destinato ai fondi mutualistici di cui alla lettera b).

La cooperativa in quanto impresa sociale ha l'obbligo altresì di redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.lgs 112/2017 sulla base delle linee guida emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il bilancio sociale viene approvato dall'assemblea con la stessa tempistica del bilancio d'esercizio, depositato al Registro Imprese e pubblicizzato a norma di legge

TITOLO V: ORGANI SOCIALI

A) ASSEMBLEA

Art 22 – forme, tempi e luoghi di convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo e può avere luogo anche fuori della sede sociale, purché nel territorio Italiano.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedano, a norma dell'art 2364 c.c., potrà essere convocata entro 180 giorni. Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dall'organo di controllo, se costituito.

Libro Verbali – ASSEMBLEA DEI SOCI

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avvisi da consegnarsi o spediti con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta consegna o invio, a tutti gli aventi diritto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza e, quando si usano mezzi diversi dal servizio postale, che garantiscano il ricevimento almeno 4 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'elenco delle materie da trattare, il luogo designato per l'adunanza, il giorno e l'ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione; quest'ultima in giorno diverso da quello fissato per la prima.

L'avviso di convocazione potrà prevedere anche che il voto venga espresso per corrispondenza; in tal caso l'avviso dovrà contenere per esteso la deliberazione proposta e le modalità di comunicazione del voto.

L'organo amministrativo può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

Art 23 – assemblea

L'assemblea è convocata per:

- a) approvare il bilancio e il bilancio sociale, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge, nonché i regolamenti interni;
- b) nominare gli amministratori;
- c) nominare, nei casi previsti dalla legge, l'organo di controllo;
- d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo;
- e) deliberare sull'istituzione del prestito soci di cui all'art. 12 legge 127/71;
- f) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto e sulle materie previste dall'art 2487 del c.c.;
- g) - deliberare in merito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci.

Libro Verbali – ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 24 – svolgimento dell'assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritto nel libro soci da almeno 90 giorni.

I soci iscritti alla categoria speciale, trascorsi 90 giorni dall'ammissione, hanno diritto di voto sulle materie previste dalle lettere a), b), c), e), f) e g) del precedente articolo 23

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che per giustificato motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare solo da un altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio può rappresentare solo un altro socio.

Non possono avere deleghe gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i soci appartenenti alla categoria speciale.

Le deleghe devono essere conservate tra gli atti sociali.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza, sarà presieduta da persona designata dall'assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra non soci, salvo che il verbale sia redatto dal Notaio. L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità che garantiscano l'accertamento dell'identità, la legittimazione e la partecipazione degli intervenuti, la votazione simultanea; in questo caso la convocazione dovrà anche precisare i luoghi collegati per via telematica e nel verbale dovrà essere dato atto delle modalità di svolgimento dell'assemblea.

L'organo amministrativo può deliberare, stabilendone le modalità, l'attivazione di procedure in cui le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tali casi dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Per la validità della deliberazione occorre il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

Vanno comunque adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni di cui all'art. 2479, quarto comma, c.c. e le altre decisioni

Libro Verbali – ASSEMBLEA DEI SOCI

previste dalla legge; si dovrà altresì deliberare con metodo collegiale quando richiesto da uno o più amministratori o da un terzo dei soci. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale.

Art. 25 - validità delle deliberazioni

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega almeno due soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'unanimità.

Quando si tratta di deliberare in merito a: approvazione di regolamenti, modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno i due terzi dei voti di tutti i soci.

B) ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 26 - composizione e durata in carica

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito;

Non possono, altresì, essere eletti amministratori:

- coloro nei cui confronti sussistano i motivi di esclusione indicati nell'articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche.

- i lavoratori svantaggiati condannati ammessi alle misure alternative che non abbiano tenuto una condotta regolare ai sensi della Legge n. 354/75.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci coopera-

Libro Verbali – ASSEMBLEA DEI SOCI

tori persone giuridiche.

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre al possesso dei requisiti di onorabilità di cui sopra, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;

- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e, se ritenuto opportuno, il Vice Presidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro di cui all'art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i..

Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla società.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili e in qualunque tempo possono essere revocati dall'assemblea.

Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonché una indennità per la cessazione del rapporto. Agli amministratori spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 27 – convocazione – deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche

Libro Verbali – ASSEMBLEA DEI SOCI

fuori della sede e dei locali sociali, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dall'organo di controllo, se costituito.

La convocazione è fatta con i mezzi che il Presidente ritiene opportuni, ma in modo che gli interessati siano avvertiti almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono a prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Le decisioni possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In questo caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. La decisione è validamente assunta se ottiene il consenso della maggioranza degli amministratori.

Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Art 28 – poteri

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, in conformità alle leggi ed allo statuto. Spetta tra l'altro all'organo amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) stendere i bilanci e le relazioni di accompagnamento;
- c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto che dovranno essere approvati dall'assemblea;
- d) determinare, in conformità ai programmi di sviluppo e alle scelte strategiche, gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo l'inquadramento e le mansioni dei singoli soci;
- e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'articolo 30;
- g) assumere e licenziare personale della società fissandone le retri-

Libro Verbali – ASSEMBLEA DEI SOCI

buzioni e le mansioni;

h) dare l'adesione della società ad organi federali o consortili e ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;

j) acquistare o rimborsare quote della società nei limiti di cui all'art. 2529 c.c.;

k) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati alle decisioni dei soci; l'organo amministrativo ha quindi, tra l'altro, la facoltà di: nominare avvocati e procuratori sulle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi; assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati;

l) nominare organismi tecnici

Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dal primo comma dell'art. 2544 c.c., può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Art. 29 – rinuncia, decadenza, scadenza

I consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo, se nominato.

I consiglieri che senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica. Decadono parimenti dalla carica i consiglieri soci cooperatori che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio cooperatore, nonché i consiglieri che perdano uno o più dei requisiti indicati nel precedente articolo 26.

La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui l'organo amministrativo è ricostituito.

Art. 30 - poteri di rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente è autorizzato a ricevere pagamenti da pubbliche ammi-

Libro Verbali – ASSEMBLEA DEI SOCI

nistrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza.

Il Presidente potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualunque grado e giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un consigliere designato dal Consiglio.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

La rappresentanza legale spetta altresì agli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti dei poteri ad essi attribuiti.

C) ORGANO DI CONTROLLO

Art. 31 - organo di controllo.

L'organo di controllo è nominato per scelta volontaria dei soci o nei casi in cui è previsto per obbligo di legge.

In tutti i casi in cui è nominato, sia per scelta volontaria che per obbligo di legge, l'organo di controllo sarà composto secondo quanto stabilito con decisione dei soci in sede di nomina, in conformità alle norme di legge tempo per tempo vigenti.

Lo stesso, in ogni caso, opererà in conformità e sotto l'osservanza delle norme vigenti in materia, anche per quanto concerne la revisione legale dei conti sulla società.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32 - clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e che non preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico ministero, dovrà essere deferita ad un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino entro 30 giorni dalla richiesta fatta per iscritto dalla parte più diligente.

In difetto di nomina entro tale termine, l'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la se-

Libro Verbali – ASSEMBLEA DEI SOCI

de legale, su istanza della parte più diligente.

L'arbitro deciderà secondo equità, senza formalità di procedura. La decisione vincolerà le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 5/03.

Art. 33 - regolamenti interni

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società, i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci, le tipologie dei rapporti di lavoro, l'organizzazione del lavoro, le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro, il trattamento economico dei soci cooperatori e le norme disciplinari saranno regolati da regolamenti interni da compilarsi dall'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

Nei regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti.

Art. 34 - scioglimento della società

In caso di scioglimento della società l'assemblea nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri ai sensi di legge. Per quanto qui non previsto si applica l'art. 2487 c.c.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, dei ristorni e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92.

Art. 35 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione del patrimonio

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 36 - prevalenza delle leggi sulle disposizioni statutarie

Libro Verbali – ASSEMBLEA DEI SOCI

Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a mutualità prevalente, prevalendo anche nel caso in cui le norme in esse contenute non siano contemplate o siano in contrasto con il presente statuto.

Visto per inserzione

Torino, 19 settembre 2018

MARCO FERRERO

SANTINO FRANCESCO MACCARONE NOTAIO